



***REGOLAMENTO INTERNO E DI ORGANIZZAZIONE  
DELLA  
FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI***

(Art. 35 DPR 5 aprile 1950 n. 221)

(Approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 10 del 29 novembre 2023)



<b>LIBRO I</b>	<b>11</b>
<b>LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI</b>	<b>11</b>
<b>TITOLO I</b>	<b>11</b>
<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<b>11</b>
<b>CAPO I</b>	<b>11</b>
<b>PRINCIPI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>	<b>11</b>
<b>ART. 1</b>	<b>11</b>
<b>(APPROVAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE)</b>	<b>11</b>
<b>ART. 2</b>	<b>11</b>
<b>(NATURA GIURIDICA E ATTRIBUZIONI)</b>	<b>11</b>
<b>ART. 3</b>	<b>12</b>
<b>(SEDE)</b>	<b>12</b>
<b>ART. 4</b>	<b>12</b>
<b>(EMBLEMI FEDERALI)</b>	<b>12</b>
<b>ART. 5</b>	<b>13</b>
<b>(ALBO NAZIONALE)</b>	<b>13</b>
<b>LIBRO II</b>	<b>14</b>
<b>ORGANI FEDERALI</b>	<b>14</b>



<b>TITOLO I</b>	<b>14</b>
<b>NORME GENERALI</b>	<b>14</b>
<b>ART. 6</b>	<b>14</b>
<b>(ORGANI FEDERALI)</b>	<b>14</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>15</b>
<b>IL PRESIDENTE</b>	<b>15</b>
<b>ART. 7</b>	<b>15</b>
<b>(FUNZIONI E ATTRIBUZIONI)</b>	<b>15</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>16</b>
<b>IL CONSIGLIO NAZIONALE</b>	<b>16</b>
<b>CAPO I</b>	<b>16</b>
<b>COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI</b>	<b>16</b>
<b>ART. 8</b>	<b>16</b>
<b>(COMPOSIZIONE)</b>	<b>16</b>
<b>ART. 9</b>	<b>17</b>
<b>(ATTRIBUZIONI)</b>	<b>17</b>
<b>CAPO II</b>	<b>18</b>
<b>ADUNANZE ORDINARIE E STRAORDINARIE</b>	<b>18</b>



<b>ART. 10</b>	<b>18</b>
<b>(ADUNANZE)</b>	<b>18</b>
<b>ART. 11</b>	<b>19</b>
<b>(MODALITÀ DI CONVOCAZIONE)</b>	<b>19</b>
<b>ART. 12</b>	<b>20</b>
<b>(PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE SEDUTE)</b>	<b>20</b>
<b>ART. 13</b>	<b>21</b>
<b>(APERTURA E VERBALI DELLE SEDUTE)</b>	<b>21</b>
<b>ART. 14</b>	<b>22</b>
<b>(MODALITÀ DI INTERVENTO, DISCUSSIONE E MOZIONI)</b>	<b>22</b>
<b>ART. 15</b>	<b>23</b>
<b>(VOTAZIONI)</b>	<b>23</b>
<b>ART. 16</b>	<b>23</b>
<b>(OPERAZIONI DI SCRUTINIO)</b>	<b>23</b>
<b>ART. 17</b>	<b>25</b>
<b>(DELIBERAZIONI)</b>	<b>25</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>26</b>
<b>IL COMITATO CENTRALE</b>	<b>26</b>



<b>CAPO I</b>	<b>26</b>
<b>COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E DIMISSIONI</b>	<b>26</b>
<b>ART. 18</b>	<b>26</b>
<b>(COMPOSIZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI)</b>	<b>26</b>
<b>ART. 19</b>	<b>30</b>
<b>(ELEZIONE CARICHE INTERNE)</b>	<b>30</b>
<b>ART. 20</b>	<b>30</b>
<b>(ADUNANZE)</b>	<b>30</b>
<b>ART. 21</b>	<b>32</b>
<b>(APERTURA E VERBALI DELLE SEDUTE)</b>	<b>32</b>
<b>ART. 22</b>	<b>33</b>
<b>(DIMISSIONI)</b>	<b>33</b>
<b>ART. 23</b>	<b>34</b>
<b>(ELEZIONI SUPPLETIVE)</b>	<b>34</b>
<b>ART. 24</b>	<b>34</b>
<b>(SCIoglIMENTO)</b>	<b>34</b>
<b>CAPO II</b>	<b>34</b>
<b>DELEGATI REGIONALI</b>	<b>34</b>



<b>ART. 25</b>	<b>34</b>
<b>(NOMINA E COMPETENZE)</b>	<b>34</b>
<b>TITOLO V</b>	<b>35</b>
<b>IL COLLEGIO DEI REVISORI</b>	<b>35</b>
<b>CAPO I</b>	<b>35</b>
<b>COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI</b>	<b>35</b>
<b>ART. 26</b>	<b>35</b>
<b>(COMPOSIZIONE)</b>	<b>35</b>
<b>ART. 27</b>	<b>36</b>
<b>(ATTRIBUZIONI)</b>	<b>36</b>
<b>ART. 28</b>	<b>36</b>
<b>(IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI)</b>	<b>37</b>
<b>TITOLO VI</b>	<b>38</b>
<b>ALTRE CARICHE FEDERALI</b>	<b>38</b>
<b>ART. 29</b>	<b>38</b>
<b>(IL VICEPRESIDENTE)</b>	<b>38</b>
<b>ART. 30</b>	<b>39</b>
<b>(IL SEGRETARIO)</b>	<b>39</b>



<b>ART. 31</b>	<b>40</b>
<b>(IL TESORIERE)</b>	<b>40</b>
<b>LIBRO III</b>	<b>41</b>
<b>SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DIGITALE</b>	<b>41</b>
<b>TITOLO I</b>	<b>41</b>
<b>SEDUTE TELEMATICHE E SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEGLI ATTI</b>	<b>41</b>
<b>ART. 32</b>	<b>41</b>
<b>(SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI)</b>	<b>41</b>
<b>ART. 33</b>	<b>41</b>
<b>(FIRMA DIGITALE)</b>	<b>41</b>
<b>ART. 34</b>	<b>42</b>
<b>(RETE UNICA FEDERALE)</b>	<b>42</b>
<b>LIBRO IV</b>	<b>42</b>
<b>L'AMMINISTRAZIONE E IL PERSONALE</b>	<b>42</b>
<b>TITOLO I</b>	<b>42</b>
<b>ORGANI AMMINISTRATIVI</b>	<b>42</b>
<b>CAPO I</b>	<b>42</b>
<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>	<b>42</b>



<b>ART. 35</b>	<b>42</b>
<b>(PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)</b>	<b>42</b>
<b>ART. 36</b>	<b>43</b>
<b>(CONFERIMENTO DELL'INCARICO)</b>	<b>43</b>
<b>ART. 37</b>	<b>43</b>
<b>(ATTRIBUZIONI)</b>	<b>43</b>
<b>ART. 38</b>	<b>45</b>
<b>(UTILIZZO DEL PERSONALE)</b>	<b>45</b>
<b>CAPO II</b>	<b>46</b>
<b>GLI UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI</b>	<b>46</b>
<b>ART. 39</b>	<b>46</b>
<b>(COMPOSIZIONE E AUTONOMIA)</b>	<b>46</b>
<b>CAPO III</b>	<b>46</b>
<b>I DIRIGENTI</b>	<b>46</b>
<b>ART. 40</b>	<b>46</b>
<b>(INCARICO E RESPONSABILITÀ)</b>	<b>46</b>
<b>ART. 41</b>	<b>47</b>
<b>(ATTRIBUZIONI)</b>	<b>47</b>





<b>CAPO IV</b>	<b>48</b>
<b>UFFICI AMMINISTRATIVI E PERSONALE</b>	<b>48</b>
<b>ART. 42</b>	<b>48</b>
<b>(ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI FEDERALI)</b>	<b>48</b>
<b>ART. 43</b>	<b>49</b>
<b>(FABBISOGNO DI PERSONALE)</b>	<b>49</b>
<b>ART. 44</b>	<b>49</b>
<b>(DISPOSIZIONI DI RINVIO)</b>	<b>49</b>
<b>LIBRO V</b>	<b>50</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>50</b>
<b>TITOLO I</b>	<b>50</b>
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO</b>	<b>50</b>
<b>ART. 45</b>	<b>50</b>
<b>(DIRITTO DI ACCESSO)</b>	<b>50</b>
<b>ART. 46</b>	<b>50</b>
<b>(ATTIVITÀ NEGOZIALE, GESTIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ)</b>	<b>50</b>
<b>ART. 47</b>	<b>50</b>
<b>(ADUNANZE ELETTORALI)</b>	<b>50</b>



<b>ART. 48</b>	<b>51</b>
<b>(PROCEDIMENTO DISCIPLINARE)</b>	<b>51</b>
<b>ART. 49</b>	<b>51</b>
<b>(DISPOSIZIONI TRANSITORIE)</b>	<b>51</b>
<b>ART. 50</b>	<b>51</b>
<b>(ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI)</b>	<b>51</b>



**LIBRO I**  
**LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI**

**TITOLO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**CAPO I**  
**Principi e attività istituzionale**

**Art. 1**

**(Approvazione e normativa applicabile)**

1. Il presente Regolamento interno e di organizzazione è deliberato dal Comitato Centrale e approvato dal Consiglio Nazionale nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modifiche (di seguito “D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946”), dei relativi decreti ministeriali di attuazione e del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 e successive modifiche (di seguito “D.P.R. n. 221/1950”), nonché delle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

**Art. 2**

**(Natura giuridica e attribuzioni)**

1. Ai sensi del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito, anche solo FOFI o Federazione) è un ente pubblico non economico in cui sono riuniti tutti gli Ordini territoriali, che assume la rappresentanza, a livello nazionale, della professione del farmacista presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali.

2. La FOFI agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli



interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio della professione del farmacista.

3. La FOFI è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute.

4. La FOFI è finanziata esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.

5. Alla FOFI spettano le attività e i compiti attribuiti dal D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 e successive modifiche e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di Federazioni nazionali delle professioni sanitarie.

### **Art. 3**

#### **(Sede)**

1. La FOFI ha sede in Roma, in Via Palestro, n. 75.

### **Art. 4**

#### **(Emblemi federali)**

1. Gli emblemi della FOFI sono costituiti da due segni distintivi: l'uno consiste in una croce rossa aperta con bordi neri e oro, inserita in un rettangolo bianco, e avente nell'interno la raffigurazione a rilievo di un serpente attorcigliato ad un caduceo, entrambi dorati; l'altro consistente in un cerchio contenente una croce aperta, costituita da tre fasce, con bracci di uguale lunghezza, le due esterne più sottili di colore verde e l'interna, più larga, di colore rosso, separata da un sottile filo bianco; le fasce costitutive della croce sono tutte bordate da un sottilissimo filo nero; all'interno della croce è raffigurato un serpente attorcigliato ad un caduceo stilizzato, entrambi di colore bianco; all'esterno del cerchio, in alto vi è la scritta in carattere minuscolo e in formato grassetto "Federazione Ordini Farmacisti Italiani", mentre in basso compare in carattere maiuscolo ed evidenziato in bianco l'acronimo "FOFI".



2. Gli emblemi della FOFI sono approvati dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Centrale e registrati presso il competente ufficio ministeriale.

## **Art. 5**

### **(Albo nazionale)**

1. La Federazione detiene e pubblica sul proprio sito web l'Albo unico nazionale dei farmacisti italiani.

2. Per la pubblicazione di cui al comma 1, gli Ordini territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679, comunicano alla FOFI, per via telematica sincrona, utilizzando la Rete Unica Federale di cui all'articolo 34, le variazioni degli albi territoriali ai fini dell'aggiornamento,

3. L'Albo nazionale è formato dall'insieme degli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Farmacisti, che provvedono all'aggiornamento degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 e successive modifiche.

4. Gli Ordini territoriali annotano negli albi territoriali e conseguentemente nell'Albo unico nazionale i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di definitività degli stessi. Per la sanzione della sospensione, il periodo di pubblicità dura dalla definitività del provvedimento fino a centoventi giorni successivi al termine di efficacia della sanzione stessa. Nel caso della sospensione di diritto ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 221/1950, al provvedimento dichiarativo dell'Ordine dovrà essere data immediata pubblicità e fino a centoventi giorni successivi al termine di efficacia della sanzione stessa.



## **LIBRO II**

### **ORGANI FEDERALI**

#### **TITOLO I**

#### **NORME GENERALI**

##### **Art. 6**

##### **(Organi federali)**

1. Sono organi di indirizzo politico-amministrativo della Federazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Comitato Centrale;
- d) il Collegio dei Revisori.

2. Ai membri del Comitato Centrale è assicurato nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale:

- a) il rimborso per le spese di viaggio, pernottamento e vitto;
- b) il gettone di presenza per le attività svolte a favore della Federazione.

3. Alle cariche di Presidente, Segretario, Vicepresidente e Tesoriere è altresì riconosciuta un'indennità di carica stabilita dal Consiglio Nazionale.

4. Ai componenti eletti del Collegio dei Revisori è assicurato il medesimo trattamento economico previsto per i membri del Comitato Centrale così come stabilito dal Consiglio Nazionale.

5. Gli interessati potranno preventivamente rinunciare al rimborso delle spese e alle suddette indennità per un periodo non superiore all'anno, decorso il quale detta rinuncia dovrà essere rinnovata.



## **TITOLO II**

### **IL PRESIDENTE**

#### **Art. 7**

##### **(Funzioni e attribuzioni)**

1. Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato Centrale e il Consiglio Nazionale.

2. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

3. Il Presidente:

a) esercita la funzione di indirizzo politico-amministrativo nell'ambito degli obiettivi e direttive definite dal Comitato Centrale;

b) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti nelle deliberazioni del Comitato Centrale;

c) effettua il controllo strategico sull'attività degli uffici per assicurare il costante rispetto delle direttive e indirizzi generali stabiliti dal Comitato Centrale;

d) emana le circolari informative indirizzate agli iscritti;

e) può attribuire specifici compiti ai componenti del Comitato Centrale nell'ambito delle proprie competenze;

f) verifica il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore generale ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione di risultato;

g) affida l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori al soggetto individuato dal Comitato Centrale;

h) svolge ogni altra attività attribuita dalla legge, dal presente Regolamento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

4. Assume, in caso di necessità e urgenza, rilevata la sussistenza dei presupposti amministrativi, gli atti di competenza del Comitato Centrale, eccetto quelli di cui



all'articolo 18, comma 3, lettere h), j), k), m), o), p), q), r) e s) e comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n) e o).

5. Il Presidente può delegare al Vicepresidente le funzioni a lui spettanti ai sensi del presente articolo.

**TITOLO III**  
**IL CONSIGLIO NAZIONALE**  
**CAPO I**  
**Composizione e attribuzioni**

**Art. 8**  
**(Composizione)**

1. Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti degli Ordini territoriali, i quali ne fanno parte di diritto dal momento della loro elezione sino alla nomina dei successori.

2. In caso di assenza o di impedimento i Presidenti di Ordine sono sostituiti con diritto di voto dai rispettivi Vicepresidenti.

3. Alle adunanze del Consiglio Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Comitato Centrale che non rivestono la qualifica di membri del Consiglio Nazionale.

4. Su invito del Presidente, alle adunanze del Consiglio Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori ove siano poste all'esame dell'adunanza questioni che interessano direttamente le loro competenze e sulle quali sono chiamati ad esprimere un parere.

5. Il Presidente convoca alle adunanze del Consiglio Nazionale il Collegio dei Revisori qualora sia prevista l'assunzione di deliberazioni che comportino oneri e spese a carico del bilancio della Federazione.





## **Art. 9**

### **(Attribuzioni)**

#### 1. Il Consiglio Nazionale:

- a) elegge i componenti del Comitato Centrale e i componenti effettivi e supplente del Collegio dei Revisori;
- b) approva in seduta ordinaria il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale o rendiconto generale della Federazione, su proposta del Comitato Centrale;
- c) approva lo Statuto della Federazione;
- d) approva, su proposta del Comitato Centrale, gli emblemi della Federazione;
- e) delibera, su proposta del Comitato Centrale, le variazioni del bilancio per le spese non contemplate nel bilancio di previsione, alle quali non possa farsi fronte con il fondo per le spese impreviste;
- f) stabilisce, su proposta del Comitato Centrale, il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione;
- g) approva i Regolamenti della Federazione, su proposta del Comitato Centrale, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 101/2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013;
- h) impartisce le direttive generali al Comitato Centrale per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
- i) determina, su proposta del Comitato Centrale, la misura e le modalità del rimborso delle spese e il gettone di presenza da attribuire ai membri degli Organi federali di cui all'articolo 6, ai componenti delle commissioni interne e dei gruppi di lavoro federali, ai delegati regionali ed ai soggetti appositamente incaricati di rappresentare la Federazione, limitatamente alla giornata relativa all'attività di competenza, nonché la misura e le modalità di corresponsione dell'indennità di carica da attribuire al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario e al Tesoriere;



- j) approva il codice deontologico della professione del farmacista;
- k) approva le proposte di acquisto e alienazione del patrimonio immobiliare formulate dal Comitato Centrale;
- l) formula gli indirizzi sulla gestione del patrimonio mobiliare della Federazione;
- m) approva la costituzione di società e di organismi in controllo pubblico;
- n) approva, su proposta del Comitato Centrale, il ricorso all'assunzione di mutui ed altre forme di indebitamento esclusivamente per le spese di investimento;
- o) su proposta del Comitato Centrale, approva le linee strategiche dei servizi da rendere agli Ordini territoriali anche attraverso la Rete Unica Federale, fissando altresì la misura del concorso ai relativi oneri;
- p) delibera in merito a quanto ad esso attribuito dalla legge, dal presente Regolamento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

## **CAPO II**

### **Adunanze ordinarie e straordinarie**

#### **Art. 10**

##### **(Adunanze)**

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria:
  - a) entro il 30 aprile per approvare il rendiconto generale, sulla base della proposta e della relazione del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori, nonché per stabilire, su proposta del Comitato Centrale, il contributo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f). Tale contributo si intende confermato nella misura stabilita per l'anno precedente qualora manchi un'apposita deliberazione al riguardo;
  - b) entro il 31 luglio per approvare, su proposta del Comitato Centrale, l'assestamento al bilancio di previsione;



c) entro il 31 dicembre per approvare, su proposta del Comitato Centrale, il bilancio di previsione.

2. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via straordinaria:

a) ogni volta il Presidente o il Comitato Centrale lo reputino necessario;

b) su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale. In tale caso i richiedenti presentano gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta;

c) quando occorra deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti del Comitato Centrale concernenti le materie di cui all'articolo 8, comma 13, del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 e successive modifiche.

## **Art. 11**

### **(Modalità di convocazione)**

1. Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale degli Ordini territoriali almeno dieci giorni prima della data della seduta.

2. Nel caso previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Nazionale in via straordinaria, con le modalità di cui al comma 1, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Per le adunanze straordinarie è possibile la convocazione d'urgenza, che è effettuata con la modalità di cui al comma 1, da inviarsi almeno tre giorni prima della data della riunione.

4. Nell'avviso di convocazione devono essere chiaramente indicati l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo della adunanza, le modalità di partecipazione alla seduta, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno dei lavori.

5. Ai fini della validità della convocazione è sufficiente la prova dell'avvenuto invio dell'avviso.



## **Art. 12**

### **(Presidenza e segreteria delle sedute)**

1. Le adunanze del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

2. Disimpegna le funzioni di segretario, il Segretario della Federazione. In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il componente del Comitato Centrale più giovane di età.

3. L'adunanza del Consiglio Nazionale in prima convocazione è valida quando intervenga almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale stesso.

4. Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell'assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti del Comitato Centrale.

5. Le adunanze del Consiglio Nazionale non sono pubbliche.

6. Il Presidente può invitare ad assistere alle sedute del Consiglio Nazionale coloro la cui partecipazione sia ritenuta utile ai fini dell'ordine del giorno dei lavori.

7. Assistono alle adunanze del Consiglio Nazionale il Direttore Generale e il personale in servizio della Federazione, individuato dal Presidente.

8. Il Presidente dirige i lavori dell'adunanza: concede la parola, modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato e fa osservare le leggi e i regolamenti.

9. Ha facoltà di richiamare all'ordine i presenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e, nei casi più gravi, di allontanarli dall'aula.

10. Ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza per gravi motivi.



### **Art. 13**

#### **(Apertura e verbali delle sedute)**

1. All'orario stabilito nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta, verificando dapprima il raggiungimento del numero legale richiesto per la validità dell'adunanza.

2. Se manca il numero legale, il Presidente toglie la seduta, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'adunanza nella data già fissata o che provvederà a fissare per la seconda convocazione.

3. Constatata la validità dell'adunanza, il Presidente sottopone ad approvazione il verbale della seduta precedente.

4. Il verbale della seduta del Consiglio Nazionale, che riporta sinteticamente quanto accaduto nella seduta stessa, deve contenere: l'elenco dei presenti, l'ora di inizio e il termine dei lavori, le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.

5. Lo schema di verbale della seduta, predisposto dagli Uffici federali e approvato dal Segretario, è trasmesso a tutti i componenti del Consiglio Nazionale a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale degli Ordini territoriali. Lo schema di verbale è altresì trasmesso ai componenti del Collegio dei Revisori nei casi di cui all'articolo 8, commi 4 e 5.

6. Se un membro del Consiglio Nazionale desidera integrare o rettificare lo schema di verbale, deve trasmettere al Presidente apposita richiesta oppure può farne esplicita richiesta durante la seduta di approvazione del verbale.

7. Se un membro del Consiglio Nazionale desidera sia inserita a verbale una propria dichiarazione, fatta in sede di discussione, deve richiederlo esplicitamente al termine del proprio intervento.

8. Dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale, il verbale è conservato agli atti della Federazione.



## **Art. 14**

### **(Modalità di intervento, discussione e mozioni)**

1. Coloro che intendono prendere la parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno ne danno comunicazione al Segretario.

2. Il Presidente ha facoltà di fissare la durata degli interventi, curando che ciascun oratore non si dilunghi.

3. Coloro che intervengono nella discussione sono tenuti ad attenersi all'argomento in trattazione e, in caso contrario, il Presidente richiama l'oratore alla questione e, dopo due richiami, ha facoltà di interdirlgli la parola.

4. Chiusa la discussione, è data facoltà di proporre e succintamente illustrare mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi.

5. Ogni componente del Consiglio Nazionale, da solo o in associazione con altri, ha facoltà di proporre mozioni d'ordine, ordini del giorno o mozioni conclusive.

6. Le mozioni d'ordine hanno lo scopo di sollevare questioni pregiudiziali intese a modificare o a rinviare il corso della discussione. Esse vanno, pertanto, svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento, limitando la discussione, prima della votazione, a due interventi: uno a favore ed uno contro.

7. Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull'argomento in discussione.

8. Gli ordini del giorno possono servire per introdurre in discussione nuovi argomenti.

9. Tutte le mozioni conclusive presentate vengono poste in votazione dal Presidente, il quale propone, se del caso, la fusione di alcune di esse; dà lettura dei testi e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti, che vanno votati con precedenza; chiude la discussione; specifica le modalità di voto e apre la votazione.

10. Se un componente del Consiglio Nazionale turba col suo contegno l'ordine dell'adunanza, il Presidente lo richiama e, nei casi più gravi, può allontanarlo dall'aula.



## **Art. 15**

### **(Votazioni)**

1. Ogni componente del Consiglio Nazionale dispone di un voto.
2. Le votazioni in seno al Consiglio Nazionale si effettuano, di norma, a scrutinio palese per appello nominale.
3. Le votazioni possono avvenire altresì per alzata e seduta o a scrutinio segreto.
4. Se il Consiglio approva la proposta per acclamazione non si dà luogo alle modalità di cui ai commi precedenti.
5. Le proposte di bilancio di previsione e di rendiconto generale sono votate a scrutinio palese.
6. La votazione avviene a scrutinio segreto quando si tratti di deliberazioni concernenti persone ovvero quando lo richieda almeno un quarto dei presenti. Tale domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara che si passa ai voti. La votazione a scrutinio segreto avviene con le modalità di cui all'articolo 16.
7. In caso di diverse domande, quella di votazione a scrutinio segreto prevale sulla domanda di votazione per appello nominale.

## **Art. 16**

### **(Operazioni di scrutinio)**

1. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Segretario, che tiene nota dei voti, mentre il Presidente ne proclama il risultato.
2. Per l'appello nominale il Presidente indica il significato del "sì" e del "no" e procede in ordine alfabetico degli Ordini territoriali. Il Segretario incarica come scrutatori il più anziano e il più giovane per età anagrafica dei componenti del Consiglio Nazionale. Il Segretario, coadiuvato dagli scrutatori, tiene nota dei voti. Il Presidente ne proclama il risultato. Il votante ha facoltà di dichiarare il proprio voto e contestualmente



di chiedere l'inserimento a verbale di tale dichiarazione.

3. Il voto peralzata e seduta è soggetto a riprova, se ve ne è richiesta prima della proclamazione. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, decide del risultato della prova e della riprova, che possono ripetersi; se rimane ancora dubbio, si procede per appello nominale.

4. Per l'esercizio del voto segreto nella riunione convocata in presenza ci si avvale di un'urna e di appositi cartoncini bianchi o colorati, tutti uguali fra loro, con il timbro della Federazione. Gli aventi diritto al voto esprimono la loro scelta sul cartoncino e lo depongono nell'urna.

5. Per lo scrutinio segreto svolto in presenza il Presidente fa approntare l'urna: spiega il significato del voto; incarica se necessario i due scrutatori, individuati con le modalità di cui al comma 2; ordina l'appello per il deposito della scheda nell'urna. Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna. terminate le operazioni di scrutinio il Presidente proclama il risultato.

6. Se la riunione è convocata in videoconferenza la votazione a scrutinio segreto si svolge in modalità elettronica e telematica, attraverso un'apposita piattaforma individuata dal Comitato Centrale per la predetta finalità.

7. La piattaforma elettronica di cui al comma 6 deve garantire la segretezza, l'anonimato, l'unicità, l'immodificabilità del voto e l'impossibilità di conoscere i risultati parziali a votazione ancora aperta; deve consentire l'identificazione certa degli elettori che votano in modalità telematica ed elettronica, dei componenti del Seggio elettorale e di tutti gli utenti della piattaforma a qualsiasi titolo individuati; deve permettere, nei limiti delle possibilità tecniche, l'espressione di un voto di preferenza, di lista o di scheda nulla e/o bianca.

8. Nei casi in cui la riunione sia convocata in modalità mista, per i componenti in presenza si applica la modalità di voto di cui comma 5; per i componenti a distanza si applica la modalità di voto di cui al comma 6. Resta salva la possibilità che il Presidente





decida diversamente, disponendo che la votazione avvenga in modalità telematica ed elettronica sia per i partecipanti in presenza e sia per quelli a distanza.

9. Se la seduta è convocata in videoconferenza o in modalità mista, per i partecipanti a distanza, lo scrutinio segreto avviene con le modalità previste con apposito regolamento. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento si procede allo scrutinio palese e le votazioni concernenti le persone avvengono in presenza a scrutinio segreto.

### **Art. 17**

#### **(Deliberazioni)**

1. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti.

2. Le astensioni si computano per determinare la maggioranza dei votanti; in caso di scrutinio segreto, si computano, per il detto fine, le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide.

3. A parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

4. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono predisposte dagli Uffici federali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.



## **TITOLO IV**

### **IL COMITATO CENTRALE**

#### **CAPO I**

#### **Composizione, attribuzioni e dimissioni**

##### **Art. 18**

##### **(Composizione, durata e attribuzioni)**

1. Il Comitato Centrale è costituito da quindici componenti ed è eletto dal Consiglio Nazionale.

2. Il Comitato Centrale dura in carica quattro anni dall'insediamento.

3. Il Comitato Centrale:

a) predispone, aggiorna e pubblica l'Albo unico nazionale degli iscritti di cui all'articolo 5;

b) vigila, a livello nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione;

c) coordina e promuove l'attività degli Ordini territoriali per assicurare uniformità di indirizzo, interpretazione e applicazione nello svolgimento dei compiti istituzionali;

d) promuove e favorisce, a livello nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale, nonché la formazione continua degli iscritti e la formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;

e) designa i rappresentanti della Federazione in Commissioni, Enti e Organizzazioni di carattere interprovinciale, regionale, nazionale e internazionale. Il rappresentante è tenuto a svolgere con assiduità e diligenza le funzioni connesse all'incarico ed a riferire tempestivamente al Presidente, di regola con relazione scritta, quanto abbia formato oggetto della sua attività;

f) impartisce direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui



all'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946;

g) assicura il proprio contributo nella predisposizione e nell'attuazione dei provvedimenti che interessano gli Ordini e la professione, anche formulando proposte e rilasciando pareri;

h) esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini territoriali;

i) amministra i beni spettanti alla Federazione;

j) propone al Consiglio Nazionale l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

k) nomina un Presidente di Ordine, su designazione dei Presidenti degli Ordini territoriali interessati, quale delegato della Federazione per ogni Regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, stabilendo con specifico atto d'indirizzo criteri e modalità di svolgimento dell'attività;

l) nomina i componenti delle Commissioni interne e dei Gruppi di studio federale;

m) può conferire la carica di Presidente onorario a chi abbia ricoperto la carica di Presidente della Federazione per almeno otto anni e, con la propria attività, abbia dato particolare lustro alla Federazione e alla professione di farmacista;

n) stipula accordi e convenzioni con Autorità, Enti e Organismi anche assistenziali concernenti l'esercizio della professione farmaceutica;

o) propone all'approvazione del Consiglio Nazionale i Regolamenti della Federazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g);

p) approva i regolamenti interni degli Ordini territoriali;

q) approva l'atto costitutivo, lo statuto e le linee strategiche dell'attività delle società e degli organismi in controllo pubblico della Federazione e assume ogni altra decisione di competenza della Federazione in qualità di socio;

r) approva il logo della Rete Unica Federale;

s) approva la Direttiva per la concessione del patrocinio federale;



t) ratifica gli atti assunti dal Presidente nei casi di cui all'articolo 7, comma 4;  
u) promuove e resiste alle liti che riguardano la Federazione ed ha il potere di conciliare e transigere;

v) individua la piattaforma che consente l'esercizio del diritto di voto in modalità telematica ed elettronica nelle adunanze degli Organi federali;

4. Per quanto riguarda l'attività di indirizzo politico-amministrativo, il Comitato Centrale:

a) delibera le direttive generali e le linee programmatiche, nonché priorità e piani per la gestione amministrativa che devono essere recepiti nella Relazione programmatica del Presidente, allegata al bilancio di previsione;

b) delibera la proposta di bilancio di previsione sulla base dei dati contabili verificati dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

c) delibera la proposta dell'assestamento al bilancio di previsione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

d) delibera la proposta del rendiconto generale della Federazione sulla base dei dati contabili verificati dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

e) propone al Consiglio Nazionale la misura del contributo annuo che ciascun Ordine deve versare alla Federazione per il suo funzionamento;

f) delibera l'istituzione del Fondo cassa economale, tenuto secondo le modalità definite dal regolamento di amministrazione e contabilità;

g) delibera su eventuali variazioni di bilancio per le spese alle quali non possa farsi fronte con il Fondo spese impreviste;

h) individua i propri delegati per la contrattazione decentrata con il personale dipendente ai sensi del C.C.N.L.;

i) identifica annualmente gli obiettivi strategici ed operativi e i risultati attesi dell'azione amministrativa della Federazione, assegnandoli al Direttore generale, anche



ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, in coerenza con le linee programmatiche definite ai sensi della lettera a) del presente comma e nel rispetto delle compatibilità finanziarie;

j) assegna il budget al Direttore generale. Il Comitato Centrale può stabilire anche le risorse finanziarie destinate a specifici obiettivi. Il Comitato Centrale può effettuare variazioni di bilancio tra categorie; in caso di urgenza, il Presidente può provvedere a dette variazioni da sottoporre a ratifica del Comitato Centrale;

k) approva le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e l'articolazione delle strutture organizzative ai sensi dell'articolo 39;

l) determina le competenze, la rilevanza ed i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche;

m) adotta il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche;

n) adotta gli atti di indirizzo per la disciplina delle procedure comparative per l'attribuzione di incarichi di collaborazione;

o) può conferire ad esperti di provata competenza incarichi individuali di consulenza con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sottoscritti dal Presidente, nelle materie attinenti alle competenze del Consiglio Nazionale e dello stesso Comitato Centrale. Il Comitato Centrale valuta la regolarità della prestazione e liquida la relativa spesa, provvedimento che configura l'obbligo per il dirigente di procedere all'ordinazione e al pagamento;

p) delibera in merito a quanto ad esso attribuito dalla legge, dal presente Regolamento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

5. Resta salva l'adozione da parte del Comitato Centrale di ogni altro atto che non sia riservato ad altri Organi federali ovvero non ricada nelle competenze gestionali del Direttore generale e dei Dirigenti.



## **Art. 19**

### **(Elezione cariche interne)**

1. Il Comitato Centrale, entro otto giorni dalla proclamazione, elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.

2. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni dalla data di insediamento del Comitato Centrale.

3. In caso di scadenza del mandato e sino a quando non vengano sostituiti, il Comitato Centrale e le cariche interne di cui al comma 1 continuano a svolgere le funzioni di propria competenza entro i limiti dell'ordinaria amministrazione.

4. Le cariche di cui al comma 1 costituiscono il Consiglio di Presidenza, che può riunirsi, su convocazione del Presidente, per l'esame delle questioni da lui individuate. Il Direttore generale assiste alle riunioni.

## **Art. 20**

### **(Adunanze)**

1. Il Presidente convoca il Comitato Centrale, a mezzo PEC, almeno cinque giorni prima della data della seduta.

2. In caso di urgenza, la convocazione è trasmessa, con la medesima modalità di cui al comma 1, almeno due giorni prima della data della seduta.

3. Su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti, il Presidente



è tenuto a convocare il Comitato Centrale, con la modalità di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla richiesta.

4. Nell'avviso di convocazione devono essere chiaramente indicati l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo della adunanza, le modalità di partecipazione alla seduta, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno dei lavori.

5. Ai fini della validità della convocazione è sufficiente la prova dell'avvenuto invio dell'avviso.

6. Le sedute del Comitato Centrale non sono pubbliche.

7. Il Presidente può invitare ad assistere alle sedute del Comitato Centrale coloro la cui partecipazione sia ritenuta utile ai fini dell'ordine del giorno dei lavori.

8. Assistono alle adunanze del Comitato Centrale il Direttore Generale e il personale in servizio della Federazione, individuato dal Presidente.

9. Su invito del Presidente, alle adunanze del Comitato Centrale possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori ove siano poste all'esame dell'adunanza questioni che interessano direttamente le loro competenze e sulle quali sono chiamati ad esprimere un parere.

10. Il Presidente convoca alle adunanze del Comitato Centrale il Collegio dei Revisori qualora sia prevista l'assunzione di deliberazioni che comportano oneri e spese a carico del bilancio della Federazione.

11. Al Presidente spettano i poteri e le prerogative di cui all'articolo 12 e seguenti.

12. Per la validità delle riunioni del Comitato Centrale occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.

13. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

14. Le deliberazioni del Comitato Centrale sono predisposte dagli Uffici federali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.



15. Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale.

16. Le votazioni si svolgono per scrutinio segreto, in caso di deliberazioni concernenti persone o quando tre componenti del Comitato Centrale ne facciano richiesta, con le modalità di cui all'articolo 16.

17. Le astensioni si computano per determinare la maggioranza dei votanti; in caso di scrutinio segreto, si computano, per il detto fine, le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide.

18. Il Comitato Centrale si avvale dell'attività preparatoria e istruttoria compiuta dagli Uffici federali. Al fine di garantire la completa e adeguata valutazione della documentazione istruttoria, gli Uffici federali non tengono conto della documentazione pervenuta, tramite qualsiasi mezzo, oltre le 48 ore antecedenti la data di convocazione del Comitato Centrale.

## **Art. 21**

### **(Apertura e verbali delle sedute)**

1. All'orario stabilito nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta, verificando dapprima il raggiungimento del numero legale richiesto per la validità dell'adunanza.

2. Se manca il numero legale, il Presidente toglie la seduta, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'adunanza alla data che provvederà a fissare per la seconda convocazione.

3. Constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dà inizio ai lavori.

4. Il verbale della seduta, predisposto dagli Uffici federali e sottoscritto dal Segretario, è approvato dal Comitato Centrale, ove possibile, nella prima seduta utile.

5. Il verbale della seduta del Comitato Centrale, che riporta sinteticamente quanto accaduto nella seduta stessa, deve contenere: l'elenco dei presenti, l'ora di inizio e il termine dei lavori, le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.





6. Lo schema di verbale della seduta è trasmesso a tutti i componenti del Comitato Centrale a mezzo PEC. Lo schema di verbale è altresì trasmesso ai componenti del Collegio dei Revisori nei casi di cui all'articolo 20, commi 9 e 10.

7. Se un membro del Comitato Centrale desidera integrare o rettificare lo schema di verbale, deve trasmettere al Presidente apposita richiesta oppure può farne esplicita richiesta durante la seduta di approvazione del verbale.

8. Dopo l'approvazione del Comitato Centrale, il verbale è conservato agli atti della Federazione.

## **Art. 22**

### **(Dimissioni)**

1. Le dimissioni da componente del Comitato Centrale o da una delle cariche in seno al Comitato stesso vanno rassegnate per iscritto al Presidente, che ne dà comunicazione nella prima riunione al Comitato Centrale, il quale ne prende atto.

2. In caso di dimissioni da una delle cariche interne, il Comitato Centrale è convocato entro otto giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 per la sostituzione del dimissionario.

3. Le dimissioni dalla carica di Presidente vengono direttamente comunicate dallo stesso al Comitato Centrale, che provvede come prescritto nel comma precedente.

4. Delle dimissioni e delle conseguenti sostituzioni va data comunicazione al Consiglio Nazionale nella prima adunanza che viene tenuta.

5. I dimissionari continuano a disimpegnare le mansioni inerenti alla carica rivestita, entro i limiti dell'ordinaria amministrazione, sino a quando non vengano sostituiti.



### **Art. 23**

#### **(Elezioni suppletive)**

1. Se i componenti del Comitato Centrale, nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, siano ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede, entro quindici giorni, ad elezioni suppletive per la sostituzione dei membri dimissionari.

2. I componenti eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

### **Art. 24**

#### **(Scioglimento)**

1. In materia di scioglimento del Comitato Centrale si applica la disposizione di cui all'articolo 8, comma 20, del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946.

## **CAPO II**

### **Delegati regionali**

### **Art. 25**

#### **(Nomina e competenze)**

1. Il delegato regionale, nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera k), svolge le seguenti attribuzioni e compiti:

a) rappresenta la Federazione presso la Regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le questioni di interesse della professione e della Federazione, nel rispetto delle direttive impartite dal Comitato Centrale;

b) coadiuva il Comitato Centrale nell'attività di coordinamento degli Ordini territoriali relativamente ai rapporti con la Regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano per la quale è delegato tramite Conferenze di servizi tra i Presidenti degli Ordini della regione;



c) riferisce periodicamente al Presidente con tempestiva relazione scritta su quanto abbia formato oggetto della sua attività;

d) invia al Presidente, entro il termine dallo stesso indicato e comunque non superiore ad un anno, una relazione scritta su quanto abbia formato oggetto della sua attività, secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di individuazione di criteri e modalità operative per lo svolgimento delle attività dei delegati della Federazione, adottato con deliberazione del Comitato Centrale.

**TITOLO V**  
**IL COLLEGIO DEI REVISORI**  
**CAPO I**  
**Composizione e attribuzioni**

**Art. 26**  
**(Composizione)**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti all'Albo nazionale dei farmacisti.

2. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio Nazionale.

3. La durata delle cariche di cui al comma 2 è di quattro anni dalla data di insediamento del Comitato Centrale.

4. Se nel corso del quadriennio i componenti elettivi del Collegio effettivi e supplenti si riducono, per qualsiasi causa, a meno di due, si procede ad elezioni suppletive con le stesse modalità da osservarsi per le elezioni ordinarie ai sensi dell'articolo 15 e seguenti.

5. Le dimissioni da componente dalle cariche di cui al comma 2 vanno rassegnate per iscritto al Presidente della Federazione, che ne dà comunicazione nella prima



riunione al Comitato Centrale, il quale ne prende atto.

6. Delle dimissioni e delle conseguenti sostituzioni va data comunicazione al Consiglio Nazionale nella prima adunanza che viene tenuta.

7. I dimissionari continuano a disimpegnare le mansioni inerenti alla carica rivestita sino a quando non vengano sostituiti.

8. I componenti del Collegio dei Revisori, eletti in sostituzione di quelli cessati, durano in carica sino al compimento del predetto quadriennio.

### **Art. 27**

#### **(Attribuzioni)**

1. Ai lavori del Collegio partecipano i Revisori effettivi.

2. Per la validità delle riunioni del Collegio dei Revisori occorre l'intervento di almeno due Revisori.

3. Il Collegio dei Revisori, che in via ordinaria si riunisce ogni trimestre:

a) controlla la regolare tenuta della contabilità della Federazione;

b) accerta la corrispondenza del conto consuntivo annuale alle risultanze delle scritture contabili;

c) verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Federazione;

d) fornisce pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla regolarità amministrativo-contabile delle variazioni di bilancio. I pareri sono obbligatori e gli Organi federali sono tenuti ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal Collegio dei Revisori;

e) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;



f) predisporre la relazione sul rendiconto generale contenente l'attestazione sulla corrispondenza alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

g) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;

h) svolge ogni altra attività attribuita dalla legge, dal presente Regolamento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

4. L'attività del Collegio dei revisori si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

5. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali, ferma restando la collegialità dei relativi rilievi, pareri e proposte.

6. Delle riunioni e degli accertamenti effettuati il Collegio dei Revisori redige apposito verbale, sottoscritto dal proprio Presidente e dai Revisori presenti.

7. Il Collegio dei Revisori procede all'esame del rendiconto generale della Federazione entro 15 giorni dalla data in cui è ad esso trasmesso con la documentazione relativa e redige per il Consiglio Nazionale apposita relazione, sottoscritta dal Presidente del Collegio dei Revisori e dai Revisori effettivi.

8. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il Collegio dei Revisori o ogni singolo componente hanno diritto, nel corso dell'esercizio finanziario, di esaminare i documenti contabili relativi alla gestione finanziaria della Federazione.

9. I membri del Collegio dei Revisori partecipano alle adunanze del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale nei casi previsti dagli articoli 8 e 20.

## **Art. 28**

### **(Il Presidente del Collegio dei Revisori)**

1. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dal Comitato Centrale a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica ovvero è scelto da apposito elenco, istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 19, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.



2. L'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori ha durata di quattro anni con decorrenza dalla data della nomina di cui al comma 1.

3. L'incarico predetto cessa al termine del mandato di rappresentanza del Collegio dei Revisori.

4. Il Presidente del Collegio dei Revisori ha il compito di regolare i lavori dell'Organo e di curare i rapporti con la Presidenza, con il Comitato Centrale e con il Consiglio Nazionale.

5. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio dei Revisori vengono rassegnate per iscritto al Presidente, che ne dà comunicazione nella prima adunanza utile al Comitato Centrale.

6. Delle dimissioni e della conseguente sostituzione va data comunicazione al Consiglio Nazionale nella prima adunanza utile.

7. Il dimissionario continua a svolgere le mansioni inerenti alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori sino a quando non venga sostituito.

8. Il Presidente del Collegio dei Revisori, nominato in sostituzione di quello cessato, dura in carica sino alla scadenza del termine di cui al comma 2.

## **TITOLO VI**

### **ALTRE CARICHE FEDERALI**

#### **Art. 29**

##### **(Il Vicepresidente)**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente di cui all'articolo 7.



## **Art. 30**

### **(Il Segretario)**

#### 1. Il Segretario:

a) disimpegna, con il supporto degli Uffici federali, le funzioni di segretario nelle adunanze del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale;

b) è responsabile dell'archivio dei verbali delle adunanze del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale, dei registri delle relative deliberazioni, nonché di ogni altro registro previsto dalla normativa vigente, avvalendosi del supporto degli Uffici federali;

c) autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici, o, nei casi consentiti, ai singoli interessati, salvo le ipotesi di cui al D.P.R. n. 445/2000;

d) coadiuva il Presidente nell'attività di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), verificando in particolare il regolare funzionamento degli uffici;

e) unitamente al Presidente sottoscrive le deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale e le circolari federali indirizzate agli Ordini territoriali;

f) svolge ogni altra attività attribuita dalla legge, dal presente Regolamento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

2. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'attività federale di cui risponde nei confronti del Presidente stesso e del Comitato Centrale.

3. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente del Comitato Centrale meno anziano di età, che non sia il Presidente, il Vicepresidente o il Tesoriere.



## **Art. 31**

### **(Il Tesoriere)**

1. Il Tesoriere fornisce al Presidente ed al Comitato Centrale il supporto necessario alla definizione delle strategie economiche e finanziarie anche a rilevanza esterna nel rispetto del bilancio di previsione.

2. Il Tesoriere, altresì:

a) propone al Collegio dei Revisori il bilancio di previsione, il rendiconto generale e l'assestamento al bilancio di previsione ai fini della relativa approvazione;

b) predispone la relazione al bilancio di previsione secondo le disposizioni del regolamento di amministrazione e contabilità;

c) effettua il controllo strategico sulla gestione amministrativo-contabile degli Uffici federali al fine di verificare la relativa rispondenza alle direttive ed agli indirizzi generali impartiti in materia dal Comitato Centrale e dal Consiglio Nazionale;

d) ha la custodia dei beni di proprietà della Federazione;

e) è responsabile della tenuta dei libri e dei registri previsti dalla normativa vigente;

f) svolge ogni altra attività attribuita dalla legge, dal presente regolamento e dal regolamento di amministrazione e contabilità.





## **LIBRO III**

### **SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DIGITALE**

#### **TITOLO I**

#### **SEDUTE TELEMATICHE E SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEGLI ATTI**

##### **Art. 32**

##### **(Semplificazioni in materia di sedute degli organi collegiali)**

1. Le sedute del Consiglio Nazionale, del Comitato Centrale, del Collegio dei Revisori, delle commissioni interne e dei gruppi di lavoro federali, nonché dei delegati regionali, possono essere svolte in modalità telematica e/o mista garantendo comunque la sicurezza, la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni.

2. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale, sono disciplinate le modalità di svolgimento delle sedute in modalità telematica e/o mista, che assicurano l'esatta identificazione dei partecipanti, l'esercizio del diritto di voto e l'adozione delle misure idonee volte a garantire la sicurezza, la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni.

##### **Art. 33**

##### **(Firma digitale)**

1. Gli atti deliberativi e i verbali delle sedute del Consiglio Nazionale, del Comitato Centrale, del Collegio dei Revisori, delle commissioni interne e dei gruppi di lavoro federali, nonché dei delegati regionali, possono essere sottoscritti digitalmente ai sensi della normativa vigente.



#### **Art. 34**

##### **(Rete Unica Federale)**

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 e successive modifiche, è istituita una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software, denominata Rete Unica Federale (RUF) – FOFI, alla quale gli Ordini territoriali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri.

2. Il logo della RUF è approvato dal Comitato Centrale e registrato presso il competente ufficio ministeriale.

### **LIBRO IV**

#### **L'AMMINISTRAZIONE E IL PERSONALE**

##### **TITOLO I**

##### **ORGANI AMMINISTRATIVI**

##### **CAPO I**

##### **Il Direttore generale**

#### **Art. 35**

##### **(Principio di separazione tra politica e amministrazione)**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche, l'attività amministrativa della Federazione è svolta nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo di cui al Libro II e funzioni di gestione amministrativa, proprie del Direttore generale e dei dirigenti di cui al presente Libro.



## **Art. 36**

### **(Conferimento dell'incarico)**

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Comitato Centrale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e dal vigente C.C.N.L. del personale dirigente.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da apposito contratto di diritto privato stipulato con il Presidente in cui sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dal Comitato Centrale nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.

## **Art. 37**

### **(Attribuzioni)**

1. Il Direttore generale è il responsabile della funzione di gestione amministrativo-contabile della Federazione.

2. Il Direttore generale costituisce il centro di responsabilità amministrativa di primo livello della Federazione ed esercita poteri di spesa nell'ambito delle competenze a lui attribuite dal Comitato Centrale.

3. Il Direttore generale:

a) assicura, con proposte e pareri, il supporto agli Organi federali nella definizione delle politiche e delle strategie;

b) emana direttive generali e di coordinamento complessivo degli Uffici nel rispetto delle disposizioni di indirizzo politico-amministrativo adottate dai competenti Organi federali;

c) provvede alle assunzioni di personale, gestisce le risorse umane, finanziarie



e strumentali assegnate dal Comitato Centrale, nonché i rapporti sindacali e di lavoro, partecipando, in particolare, alla contrattazione decentrata ai sensi del C.C.N.L.;

d) gestisce il budget assegnatogli dal Comitato Centrale ed esercita i connessi poteri di spesa;

e) nel rispetto degli obiettivi strategici ed operativi e dei risultati attesi, stabiliti dal Comitato Centrale, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera i), con propria determinazione, assegna annualmente agli Uffici dirigenziali non generali gli obiettivi di struttura, le relative finalità e modalità di realizzazione, unitamente alle individuate risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi;

f) esercita la funzione di organizzazione dell'attività, individuando le priorità degli obiettivi degli Uffici dirigenziali non generali, stabilendo le modalità di perseguimento dei risultati attesi e di allocazione delle risorse umane e strumentali e controllando i risultati operativi conseguiti, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;

g) dirige, coordina e controlla l'attività complessiva degli Uffici dirigenziali non generali;

h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 40;

i) gestisce le risorse umane della Federazione, assegnando il personale alle Direzioni competenti ed esercitando il potere disciplinare sui dipendenti della Federazione;

j) promuove e resiste alle liti che riguardano la gestione amministrativa di competenza ed ha il potere di conciliare e transigere;

k) predispone lo schema di bilancio di previsione e lo schema di rendiconto generale che sottopone al Tesoriere;

l) attua gli obiettivi gestionali stabiliti annualmente, in sede di assegnazione del budget, dal Comitato Centrale, avvalendosi dei dirigenti;

m) propone al Comitato Centrale gli aggiornamenti della pianta organica del



personale;

n) assiste alle sedute del Comitato Centrale e del Consiglio Nazionale senza diritto di voto;

o) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte del personale della Federazione;

p) svolge ogni altra attività prevista dalla legge, nel presente regolamento e nel regolamento di amministrazione e contabilità.

4. Il Direttore Generale ha la responsabilità complessiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati operativi conseguiti, in termini di qualità, quantità e costi.

5. Il Direttore generale assume la responsabilità complessiva dell'attuazione dei programmi e dei risultati ottenuti e verifica l'andamento della realizzazione dei programmi stessi da parte dei dirigenti in relazione alle direttive generali ricevute e alle priorità individuate. Riferisce al Comitato Centrale, su espressa richiesta di quest'ultimo, sul livello di attuazione dei programmi.

6. Il Direttore generale ha la supervisione su tutti gli atti compiuti dai Dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, anche con potere di avocazione.

## **Art. 38**

### **(Utilizzo del personale)**

1. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere per lo svolgimento delle loro funzioni di indirizzo politico-amministrativo e delle funzioni di verifica possono valersi dell'attività del Direttore Generale, che fornisce il necessario supporto anche avvalendosi del personale degli uffici competenti.

2. Il Direttore generale, ferme restando le competenze dei dirigenti in materia di gestione del personale, su richiesta dei componenti il Comitato Centrale ai quali, nell'ambito delle proprie competenze, il Presidente abbia attribuito specifici compiti,



fornisce il necessario supporto anche avvalendosi del personale degli uffici competenti.

## **CAPO II**

### **Gli uffici dirigenziali non generali**

#### **Art. 39**

##### **(Composizione e autonomia)**

1. L'assetto organizzativo della Federazione si compone anche di Uffici di livello dirigenziale non generale individuati con apposito atto del Comitato Centrale che ne stabilisce anche le competenze.

2. Gli Uffici dirigenziali non generali costituiscono centri di responsabilità amministrativa di secondo livello ed esercitano poteri di spesa nell'ambito delle competenze a loro attribuite.

## **CAPO III**

### **I Dirigenti**

#### **Art. 40**

##### **(Incarico e responsabilità)**

1. Ad ogni Ufficio di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 39 è preposto un dirigente di II fascia.

2. L'incarico dirigenziale di seconda fascia è conferito dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche.

3. Il rapporto di lavoro in relazione all'incarico conferito è definito con contratto individuale di diritto privato stipulato tra il Dirigente ed il Direttore generale in cui sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dal Comitato Centrale nei propri atti di indirizzo



e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.

4. Il dirigente è responsabile dei risultati dell'attività svolta dall'ufficio cui sono preposti, in termini di conseguimento degli obiettivi quali-quantitativi in relazione ai programmi stabiliti, della corrispondenza delle decisioni organizzative ai principi generali dell'Ente, anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.

5. Il Dirigente sottoscrive tutti gli atti di competenza dell'Ufficio a cui è preposto. Resta salvo il potere di avocazione del Direttore generale ai sensi dell'articolo 37, comma 6.

6. In caso di assenza o impedimento il Direttore generale provvede ad individuare formalmente un altro Dirigente che assume le funzioni di vicario. Al Dirigente vicario è trasferito automaticamente il potere di firma degli atti di competenza del Dirigente preposto all'Ufficio senza necessità di uno specifico provvedimento.

7. Agli incarichi dirigenziali del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche.

## **Art. 41**

### **(Attribuzioni)**

1. I dirigenti, nell'esercizio delle proprie funzioni di gestione amministrativa della Federazione:

a) programmano l'attività di competenza al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati;

b) utilizzano le risorse umane e strumentali assegnate in funzione dei programmi di attività nel rispetto dei criteri stabiliti dal Direttore Generale esercitando i poteri di spesa ad essi delegati;

c) attuano gli obiettivi e gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie



assegnategli annualmente con determinazione del Direttore generale ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), avvalendosi del personale a loro assegnato, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività dell'ufficio al quale sono preposti;

e) affidano, in base agli obiettivi assegnati dal Direttore generale, i compiti e le attività al personale dei propri Uffici e ne verificano il corretto svolgimento;

f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;

g) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'Ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

h) formulano proposte e pareri al Direttore generale;

i) svolgono ogni altra attività attribuita dalla legge, dal presente Regolamento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

2. Il Dirigente assiste alle sedute del Comitato Centrale e del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

## **CAPO IV**

### **Uffici amministrativi e personale**

#### **Art. 42**

##### **(Organizzazione degli Uffici federali)**

1. Le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e l'articolazione delle strutture organizzative e l'individuazione dei connessi centri di responsabilità sono





approvate dal Comitato Centrale su proposta del Direttore generale.

2. Le competenze, le attività e i servizi della Federazione sono svolti dagli uffici amministrativi la cui dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie è determinata dal Comitato Centrale

3. L'attività amministrativa della Federazione è svolta, secondo le attribuzioni devolute dalla normativa vigente, sotto le direttive del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e del Direttore generale.

4. Il Direttore generale, nell'ambito del budget assegnato, ha facoltà di avvalersi della consulenza, continuativa o occasionale, di esperti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

#### **Art. 43**

##### **(Fabbisogno di personale)**

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse con riferimento alle disponibilità finanziarie e di bilancio, il Comitato Centrale con propria deliberazione, su proposta del Direttore generale, provvede periodicamente e, comunque, con cadenza triennale ed ogniqualvolta si renda necessario, in relazione agli obiettivi e alla programmazione del fabbisogno di personale occorrente per lo svolgimento dell'attività federale.

#### **Art. 44**

##### **(Disposizioni di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Libro, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche.



**LIBRO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO**

**Art. 45**

**(Diritto di accesso)**

1. I criteri e le modalità organizzative per l'esercizio del diritto di accesso nelle sue varie forme e per la gestione delle relative istanze da parte della FOFI sono stabiliti dal Regolamento per la gestione dell'accesso agli atti amministrativi, dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato, approvato dal Comitato Centrale.

**Art. 46**

**(Attività negoziale, gestione del patrimonio e contabilità)**

1. L'attività negoziale, la gestione del patrimonio e la contabilità sono disciplinate con apposito Regolamento di amministrazione e contabilità da approvarsi con le modalità previste dalla legislazione vigente.

**Art. 47**

**(Adunanze elettorali)**

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle adunanze elettorali degli Organi federali si applicano le disposizioni in materia contenute nel D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e successive modifiche, nel D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 e successive modifiche e nel presente Regolamento.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono disciplinate con apposito Regolamento.



#### **Art. 48**

##### **(Procedimento disciplinare)**

1. Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare innanzi alla Federazione sono stabilite con apposito Regolamento.

#### **Art. 49**

##### **(Disposizioni transitorie)**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nelle more dell'adozione dei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 3/2018.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6 e seguenti è subordinata all'adozione di una piattaforma informatica idonea a consentire lo svolgimento delle votazioni a scrutinio segreto.

#### **Art. 50**

##### **(Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni)**

1. Il presente Regolamento è efficace dalla data di approvazione del Consiglio Nazionale ed è comunicato al Ministero della salute ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/1950.

2. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento interno e di organizzazione della Federazione, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione del 24 giugno 2004 e modificato con deliberazioni del 16 dicembre 2004, del 19 dicembre 2006, del 14 dicembre 2007, del 19 novembre 2008, del 10 aprile 2015 e del 26 aprile 2022, ad eccezione degli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del Libro III "Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari" che restano in vigore fino all'adozione di uno specifico regolamento.